

Costituzioni nazionali e Unione Europea

L'integrazione dell'ordinamento comunitario nell'ordinamento interno di ciascuno Stato membro non riguarda più, e da tempo, la sola legislazione ordinaria: negli ordinamenti nazionali si è andata realizzando, nel corso del tempo, sotto la pressione di diverse esigenze, una vera *costituzionalizzazione (in senso ampio) dell'Unione europea nelle Costituzioni nazionali*. Tale processo è avvenuto, negli Stati di più antica adesione all'Unione europea, a partire dal basso, dalla progressiva trasformazione degli ordinamenti fino a richiedere modifiche costituzionali ovvero l'introduzione di norme permissive o limitative dei processi di integrazione. Negli Stati di più recente adesione, l'adeguamento della Costituzione è avvenuto funzionalmente all'ingresso nell'Unione. In entrambi i casi, tale processo di accoglimento e riconoscimento si è di norma tradotto in esplicite modificazioni delle rispettive Carte costituzionali.

ITALIA

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; **consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie** ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 117 riforma costituzionale 2001

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei **vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali**.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; **rapporti dello Stato con l'Unione europea**; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

...

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; **elezione del Parlamento europeo**;

...

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: **rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni**

...

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea

Art. 120

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni **nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria** oppure...

GERMANIA

Art. 23 [L'Unione europea] revisione costituzionale del 1992

(1) **Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione Europea** che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. **La Federazione può a questo scopo**, mediante legge approvata dal Bundesrat, **trasferire diritti di sovranità. ...**

(2) Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell'Unione Europea. Il Governo federale deve informare il Bundestag e il Bundesrat in modo esauriente e tempestivo.

(3) Il Governo federale dà al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di concorrere agli atti normativi dell'Unione Europea. Nelle trattative il Governo federale tiene conto della posizione del Bundestag. I particolari sono stabiliti dalla legge.

...

Articolo 24 [Istituzioni internazionali]

(1) La Federazione può trasferire con legge diritti di sovranità a organizzazioni intergovernative.

(2) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino e assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo.

Articolo 25 [Diritto internazionale e diritto federale]

Le regole generali del diritto internazionale sono parte integrante del diritto federale. Esse prevalgono sulle leggi e fanno sorgere diritti e doveri immediati per gli abitanti del territorio federale.

FRANCIA

...

TITOLO XV : Dell'Unione europea

Articolo 88-1

La Repubblica partecipa all'Unione europea, costituita da Stati che hanno scelto liberamente di esercitare in comune alcune delle loro competenze **in virtù del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, quali risultanti dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

Articolo 88-2

La legge stabilisce le norme relative al mandato d'arresto europeo in applicazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea.

....

Articolo 88-4

Il Governo sottopone all'Assemblea nazionale ed al Senato, non appena sono stati trasmessi al Consiglio dell'Unione Europea, i progetti di atti legislativi europei e gli altri disegni o proposte di atti dell'Unione europea.

Conformemente alle modalità stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea, **possono essere adottate risoluzioni europee**, all'occorrenza al di fuori delle sessioni, sui disegni o le proposte di cui al primo comma, nonché su qualsiasi documento proveniente da una delle istituzioni dell'Unione Europea.

E' costituita una commissione incaricata degli affari europei in ciascuna assemblea parlamentare.

....

La "clausola europea" nelle Costituzioni di 25 Stati membri

Stato membro	<i>Austria</i>
Riferimenti costituzionali	Artt. 23A - 23F Cost.
Contenuti salienti	Per l'ingresso dell'Austria nell'Unione europea è stato seguito il procedimento di revisione costituzionale più aggravato, quello definito di "revisione totale", previsto nel caso in cui vengano modificati i principi fondamentali: infatti il trasferimento all'UE di competenze essenziali in ambito legislativo è stato inteso come deroga al principio della derivazione del diritto dal popolo austriaco e quello del ruolo di norma di rango superiore della stessa Costituzione. Di conseguenza, applicando le disposizioni dell'art. 44, comma 3, Cost. sulla revisione totale della Costituzione federale, nel giugno 1994 la sottoscrizione del Trattato di adesione è stata preceduta dal referendum popolare e seguita dall'approvazione parlamentare. Contestualmente si è provveduto ad una revisione costituzionale, inserendo in Costituzione 6 articoli (23A-23F), relativi soprattutto alle competenze tra Federazione e Länder nei rapporti comunitari, problema particolarmente avvertito in Austria, in ragione dell'assetto tradizionalmente federale dello Stato.
Stato membro	<i>Belgio</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 34 Cost.
Contenuti salienti	<i>Tra gli Stati fondatori, il Belgio era l'unico che fosse sprovvisto, al momento della firma dei Trattati comunitari, di una norma costituzionale idonea a fornire il fondamento a eventuali limitazioni di sovranità.</i> Al contrario, la Costituzione belga, caratterizzata da una impostazione ottocentesca, affermava all'art. 25 (oggi art. 33, dopo la nuova numerazione realizzata nel 1993) che "tutti i poteri emanano dalla Nazione". Soltanto nel 1970 è stato inserito un nuovo art. 25-bis (oggi art. 34) secondo il quale "L'esercizio di determinati poteri può essere attribuito da un trattato o da una legge ad istituzioni di diritto internazionale pubblico".
Stato membro	<i>Cipro</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 19 Cost. Rep. Unita di Cipro (2004)
Contenuti salienti	L'articolo 19 della Costituzione della Repubblica Unita di Cipro, (il testo integrale della Costituzione costituisce il primo allegato dell' "Accordo fondativo" del 31 marzo 2004) è interamente dedicato alla partecipazione di Cipro all'Unione europea. In conformità alla forma di governo federale assunta dal nuovo soggetto politico unitario, l'articolo 19 contiene una clausola generale sul rispetto della ripartizione delle competenze federali e regionali nella rappresentanza in sede europea e nella fase di negoziazione ed attuazione degli atti normativi comunitari (art. 19, commi 3 e 4). Il potere sostitutivo del governo federale in caso di inadempimento degli obblighi comunitari da parte dei governi regionali è previsto dal successivo comma 5 mentre una disposizione generale a garanzia dell'applicazione del diritto

	comunitario nell'ordinamento interno è contenuta al comma 8.
Stato membro	<i>Danimarca</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 20 Cost.
Contenuti salienti	L'art. 20 della Costituzione del 1953 consente il trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali create al fine di promuovere la cooperazione e l'ordine giuridico internazionale , mediante una legge che deve essere approvata con la maggioranza dei 5/6 dei membri del Parlamento. In mancanza di tale elevata maggioranza e qualora si consegua la maggioranza semplice necessaria per l'approvazione dei progetti di legge ordinari, se il Governo intende mantenere il progetto si fa ricorso al referendum popolare.
Stato membro	<i>Estonia</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 123 Cost.
Contenuti salienti	L'Estonia ha aderito all'UE a seguito del risultato positivo del referendum popolare del 14 settembre 2003. La Costituzione del 1992 non contiene alcun riferimento esplicito all'Unione europea o al trasferimento di competenze statali o di sovranità ad organizzazioni internazionali o sovranazionali. Una clausola generale relativa al primato del diritto internazionale nell'ordinamento interno è contenuta nel secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione (" <i>If laws or other legislation of Estonia are in conflict with international treaties ratified by the Riigikogu [Estonian Parliament, n.d.t.], the provisions of the international treaty shall apply</i> "). Il primo comma dello stesso articolo sancisce tuttavia esplicitamente un obbligo di conformità dei trattati rispetto alla Costituzione (<i>The Republic of Estonia shall not enter into international treaties which are in conflict with the Constitution</i>). La legge di modifica costituzionale approvata a seguito del risultato del referendum ed entrata in vigore il 14 dicembre 2003 (in traduzione inglese denominata " <i>The Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act</i> ", (RT I 2003 64, 429), stabilisce testualmente al § 1 che l'Estonia può appartenere all'Unione europea in conformità con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica di Estonia (" <i>Estonia may belong to the European Union in accordance with the fundamental principles of the Constitution of the Republic of Estonia</i> "). Al § 2 la stessa legge precisa che per quanto concerne l'adesione dell'Estonia all'Unione europea, la Costituzione della Repubblica di Estonia si applica tenendo conto dei diritti e degli obblighi derivanti dal Trattato di adesione (" <i>As of Estonia's accession to the European Union, the Constitution of the Republic of Estonia applies taking account of the rights and obligations arising from the Accession Treaty</i> ").
Stato membro	<i>Finlandia</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 1, comma 3, Cost.
Contenuti salienti	Al momento dell'adesione della Finlandia all'UE, la Costituzione vigente non conteneva disposizioni esplicite circa la possibilità del trasferimento di competenze statali ad

	<p>organizzazioni internazionali o sopranazionali. Nel 1994, la legge di ratifica del trattato di adesione all'UE ed i trattati fondativi della CEE e dell'UE venne formalmente approvata come "legge di eccezione", secondo la procedura di revisione costituzionale. Nella nuova Costituzione del 2000, l'art. 1, comma 3, contiene una clausola generale sulla partecipazione della Finlandia alla "cooperazione internazionale per la protezione della pace e dei diritti umani e per lo sviluppo della società". Tale clausola consente di configurare per tali fini la legittimità di un trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali o sopranazionali con il limite previsto dal successivo articolo 94, comma 3 Cost., secondo cui nessun obbligo internazionale può mettere in pericolo i fondamenti democratici della Costituzione.</p>
Stato membro	<i>Francia</i>
Riferimenti costituzionali	Artt. 88-1 - 88-4
Contenuti salienti	<p>A seguito della riforma costituzionale del 1992 è stato introdotto nella Costituzione un nuovo Titolo XV (artt. 88-1 - 88-4), relativo all'Unione Europea. Tali disposizioni, pur contenendo una generale clausola di partecipazione della Francia all'UE (art. 88-1) si riferiscono unicamente ai trasferimenti di competenze in esse puntualmente indicati. Tanto che, nel 1997, in vista della ratifica del Trattato di Amsterdam, si è dovuto far fronte a una ulteriore revisione. Finalità essenziale di tale limitazione "procedurale" al prevalere dei Trattati comunitari è, evidentemente, quella di non privare una volta per tutte il Parlamento francese, o i cittadini francesi, del controllo delle diverse tappe dell'integrazione comunitaria, controllo che è invece mantenuto attraverso il necessario ricorso alla procedura di revisione costituzionale, ai sensi dell'art. 89 della Costituzione.</p>
Stato membro	<i>Germania</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 23 LF.
Contenuti salienti	<p>La nuova formulazione dell'articolo 23 della Legge fondamentale tedesca, introdotta a seguito della revisione costituzionale del 1992, prevede che "per la realizzazione di un Europa unita, la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione europea, la quale è impegnata al rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, sociali e federativi e del principio di sussidiarietà e garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente equiparabile a quella contemplata da questa Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo trasferire dei diritti di sovranità mediante legge, con l'assenso del <i>Bundesrat</i>. All'istituzione dell'Unione europea, nonché alle modifiche delle sue basi pattizie e a disposizioni equiparabili, che comportano una modifica o integrazione della Legge fondamentale secondo il suo contenuto o che rendono possibili tali modifiche o integrazioni, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 79" relativi alle modifiche della Legge fondamentale. Ai controlli materiali cui l'articolo 23 fa riferimento in relazione al diritto comunitario si aggiungono quelli espressamente previsti dal comma 3, del successivo articolo 79, secondo cui "non è ammissibile una modifica della Legge fondamentale che tocchi l'articolazione della Federazione in Länder, la partecipazione dei Länder alla legislazione o principi [fondamentali] enunciati negli artt. 1 e 20" riguardanti, rispettivamente, la dignità umana ed i principi che qualificano la Germania come Stato federale, democratico e sociale.</p>

Stato membro	<i>Grecia</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 28 Cost.
Contenuti salienti	<p>Il comma 2 dell'articolo 28 Cost., riformulato a seguito della revisione costituzionale del 1981, in previsione dell'ingresso della Grecia nella Comunità europea, prevede che "al fine di servire un importante interesse nazionale e di promuovere la collaborazione con altri Stati, è possibile attribuire, attraverso un trattato o un accordo, competenze previste dalla Costituzione ad organismi di organizzazioni internazionali. Per la ratifica del trattato o dell'accordo è richiesta una legge votata con la maggioranza dei tre quinti del numero totale dei deputati". Correlativamente, il successivo comma 3 dello stesso articolo, prevede che "la Grecia può liberamente apportare, con una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati, delle restrizioni all'esercizio della sovranità nazionale, purché tali restrizioni siano imposte da un rilevante interesse nazionale, non ledano i diritti dell'uomo e i fondamenti del regime democratico e siano compiute nel rispetto del principio di eguaglianza e in condizioni di reciprocità". Una ulteriore revisione del testo costituzionale nel 1986 ha interessato il primo comma dell'articolo 28 introducendovi la previsione esplicita del primato del diritto internazionale patrizio nell'ordinamento interno ("Le regole del diritto internazionale generalmente riconosciute come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica e la loro entrata in vigore, secondo le proprie disposizioni, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge". Il comma 2 dell'articolo 28 Cost., riformulato a seguito della revisione costituzionale del 1981, in previsione dell'ingresso della Grecia nella Comunità europea, prevede che "al fine di servire un importante interesse nazionale e di promuovere la collaborazione con altri Stati, è possibile attribuire, attraverso un trattato o un accordo, competenze previste dalla Costituzione ad organismi di organizzazioni internazionali. Per la ratifica del trattato o dell'accordo è richiesta una legge votata con la maggioranza dei tre quinti del numero totale dei deputati". Correlativamente, il successivo comma 3 dello stesso articolo, prevede che "la Grecia può liberamente apportare, con una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati, delle restrizioni all'esercizio della sovranità nazionale, purché tali restrizioni siano imposte da un rilevante interesse nazionale, non ledano i diritti dell'uomo e i fondamenti del regime democratico e siano compiute nel rispetto del principio di eguaglianza e in condizioni di reciprocità". Una ulteriore revisione del testo costituzionale nel 1986 ha interessato il primo comma dell'articolo 28 introducendovi la previsione esplicita del primato del diritto internazionale patrizio nell'ordinamento interno ("Le regole del diritto internazionale generalmente riconosciute come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica e la loro entrata in vigore, secondo le proprie disposizioni, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge" come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica e la loro entrata in vigore, secondo le proprie disposizioni, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge".</p>
Stato membro	<i>Irlanda</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 29 Cost.
Contenuti	Il primato del diritto comunitario è riconosciuto in Irlanda direttamente dal testo

salienti	costituzionale , in cui la legge del 1972 sul terzo emendamento alla Costituzione (<i>Third Amendment of the Constitution Act 1972</i>) approvata per consentire l'adesione dell'Irlanda alla Comunità europea, ha, tra l'altro, introdotto nell'art. 29 la previsione (oggi par. 4, n. 10) secondo cui " nessuna disposizione della presente Costituzione annulla le leggi approvate, gli atti o le misure adottate dallo Stato in ottemperanza agli obblighi di membro dell'UE o delle Comunità ovvero impedisce che le leggi approvate, gli atti o le misure adottati dall'UE o dalle Comunità, o dalle sue istituzioni, o dagli organi competenti secondo i Trattati istitutivi delle Comunità, abbiano forza di legge nello Stato ".
Stato membro	Italia
Riferimenti costituzionali	Artt. 11, 117 e 120 Cost.
Contenuti salienti	La partecipazione dell'Italia al processo di costruzione dell'Unione europea è storicamente avvenuta sulla base dell'articolo 11 della Costituzione, che, pur non facendo diretta menzione dell'Europa, prevede che l'Italia, "(...) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". A seguito della riforma costituzionale intervenuta nel 2001, l'art. 117, primo comma, stabilisce ora che sia la legislazione statale sia quella regionale devono svolgersi nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli comunitari. Il secondo comma demanda alla competenza statale esclusiva la materia dei rapporti tra lo Stato e l'Unione europea. Il terzo comma del medesimo articolo, nell'enumerare le materie di legislazione concorrente, pone al primo posto i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. Il quinto comma è poi dedicato alla partecipazione delle Regioni alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario. Infine, la disciplina dei poteri statali sostitutivi è dettata con specifico riferimento all'ipotesi del mancato rispetto della normativa comunitaria (si vedano, in particolare, l'articolo 117, quinto comma, e l'articolo 120, secondo comma).
Stato membro	Lettonia
Riferimenti costituzionali	Artt. 68 e 79 Cost.
Contenuti salienti	La Lettonia ha aderito all'UE a seguito del risultato positivo del referendum popolare del 20 settembre 2003. Nella Costituzione del 1992 non si rilevano disposizioni espressamente riguardanti il trasferimento di sovranità o competenze all'Unione europea né il primato del diritto comunitario sul diritto interno. Il primo comma dell'articolo 68 Cost. riconosce a titolo generale la possibilità del trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali allo scopo di rafforzare la democrazia (" <i>Upon entering into international agreements, Latvia, with the purpose of strengthening democracy, may delegate a part of its State institution competencies to international institutions. International agreements in which a part of State institution competencies are delegated to international institutions may be ratified by the Saeima in sittings in which at least two-thirds of the members of the Saeima participate, and a two-thirds majority vote of the members present is necessary for ratification</i> ".) Per quanto

	<p>concerne l'adesione iniziale e le modifiche sostanziali delle condizioni di partecipazione della Lettonia all'UE, i successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo 68 Cost. prevedono la necessità del ricorso al referendum ("<i>Membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum, which is proposed by the Saeima. Substantial changes in the terms regarding the membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum if such referendum is requested by at least one-half of the members of the Saeima</i>"). Per l'approvazione della questione sottoposta al referendum il successivo articolo 79 Cost. richiede che abbiano partecipato alla votazione almeno la metà dei votanti nelle ultime elezioni politiche e che la maggioranza si sia espressa a favore ("<i>... A draft law, decision regarding membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership submitted for national referendum shall be deemed adopted if the number of voters is at least half of the number of electors as participated in the previous Saeima election and if the majority has voted in favour of the draft law, membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership</i>").</p> <p>trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali allo scopo di rafforzare la democrazia ("Upon entering into international agreements, Latvia, with the purpose of strengthening democracy, may delegate a part of its State institution competencies to international institutions. International agreements in which a part of State institution competencies are delegated to international institutions may be ratified by the Saeima in sittings in which at least two-thirds of the members of the Saeima participate, and a two-thirds majority vote of the members present is necessary for ratification".) Per quanto concerne l'adesione iniziale e le modifiche sostanziali delle condizioni di partecipazione della Lettonia all'UE, i successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo 68 Cost. prevedono la necessità del ricorso al referendum ("<i>Membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum, which is proposed by the Saeima. Substantial changes in the terms regarding the membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum if such referendum is requested by at least one-half of the members of the Saeima</i>"). Per l'approvazione della questione sottoposta al referendum il successivo articolo 79 Cost. richiede che abbiano partecipato alla votazione almeno la metà dei votanti nelle ultime elezioni politiche e che la maggioranza si sia espressa a favore ("<i>... A draft law, decision regarding membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership submitted for national referendum shall be deemed adopted if the number of voters is at least half of the number of electors as participated in the previous Saeima election and if the majority has voted in favour of the draft law, membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership</i>").</p>
Stato membro	<i>Lituania</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 136 Cost.
Contenuti salienti	<p>L'articolo 136 della Costituzione lituana del 1992 dispone testualmente "<i>The Republic of Lithuania shall participate in international organizations provided that they do not contradict the interests and independence of the State</i>". La legge costituzionale del 13 luglio 2004 (n. IX-2343) sulla partecipazione della Repubblica lituana all'Unione europea prevede all'articolo 2 la diretta applicazione ed il primato del diritto comunitario nell'ordinamento interno ("<i>The norms of the European Union law shall be a constituent part of the legal system of the Republic of Lithuania. Where it concerns the founding Treaties of the European Union, the norms of the European Union law shall be applied directly, while in the event of collision of legal norms, they shall have supremacy over the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania</i>").nell'ordinamento interno ("<i>The norms of the European Union law shall be a</i></p>

	constituent part of the legal system of the Republic of Lithuania. Where it concerns the founding Treaties of the European Union, the norms of the European Union law shall be applied directly, while in the event of collision of legal norms, they shall have supremacy over the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania").
Stato membro	<i>Lussemburgo</i>
Riferimenti costituzionali	Artt. 37 e 49bis Cost.
Contenuti salienti	Con la revisione costituzionale del 1956, alla vigilia del Trattato di Roma, il Lussemburgo ha inserito nella sua Costituzione, di impianto ottocentesco ma soggetta a molteplici revisioni, l'art. 49-bis, che consente di devolvere temporaneamente, attraverso un trattato, a istituzioni di diritto internazionale l'esercizio di competenze riservate dalla Costituzione ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Secondo l'art. 37, poi, tali trattati debbono essere approvati con la maggioranza prevista per la revisione costituzionale, ovvero i due terzi della assemblea legislativa.
Stato membro	<i>Malta</i>
Riferimenti costituzionali	
Contenuti salienti	La Costituzione maltese del 1964, nel testo aggiornato alle ultime modifiche del 2001, non contiene riferimenti espliciti all'Unione europea. L'incorporazione dei trattati e degli atti normativi comunitari nel diritto interno maltese è sancita dall'articolo 3 della legge del 16 luglio 2003 sull'accesso di Malta all'Unione europea (<i>European Union Act 2003, Chapter 460</i>). Il secondo comma dello stesso articolo contiene una clausola generale di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno (" <i>Any provision of any law which from the said date is incompatible with Malta's obligations under the Treaty or which derogates from any right given to any person by or under the Treaty shall to the extent that such law is incompatible with such obligations or to the extent that it derogates from such rights be without effect and unenforceable</i> ").
Stato membro	<i>Paesi Bassi</i>
Riferimenti costituzionali	Artt. 92 e 93 Cost.
Contenuti salienti	L'ordinamento dei Paesi Bassi, a seguito della revisione costituzionale del 1953 , contiene norme di grande apertura nei confronti del diritto internazionale, la cui portata è stata, in via interpretativa, estesa anche al diritto UE. In particolare, l'art. 92 autorizza il conferimento, attraverso un trattato o in virtù di un trattato, di competenze legislative, amministrative e giudiziarie a organizzazioni internazionali, senza introdurre alcun limite a tale conferimento. A sua volta, l'art. 93 stabilisce che i trattati e le decisioni adottate dalle organizzazioni internazionali prevarranno, qualora siano <i>self-executing</i> , sulle leggi nazionali.
Stato membro	<i>Polonia</i>

Riferimenti costituzionali	Artt. 90 e 91 Cost.
Contenuti salienti	<p>La Costituzione polacca del 2 aprile 1997 disciplina compiutamente il problema della diretta applicabilità del diritto non nazionale e degli eventuali conflitti con il diritto nazionale. In un sistema delle fonti aperto alla normativa internazionale, l'art. 90 prevede la possibilità - voluta dai costituenti specificamente in vista dell'adesione all'Unione europea - che la Polonia deleghi ad una istituzione internazionale le competenze degli organi statali su determinate materie, seguendo una procedura speciale. A sua volta, l'art. 91 dispone che i trattati internazionali ratificati si applichino direttamente nell'ordine legale nazionale, con prevalenza sulle leggi contrastanti. In particolare, il par. 3 dell'art. 91, affrontando specificamente il problema dell'efficacia del diritto comunitario, prevede che le norme delle organizzazioni internazionali cui la Polonia partecipa si applicano direttamente nel diritto interno e prevalgono in caso di conflitti con le leggi nazionali. In tal modo, si chiarisce che il diritto comunitario direttamente applicabile opera direttamente e immediatamente nell'ordinamento giuridico polacco, a mezzo di ogni singolo giudice, sostituendosi alla legislazione nazionale in caso di contrasto, così da creare una diretta saldatura fra l'ordinamento polacco e l'art. 249 TCE</p> <p>La Costituzione polacca del 2 aprile 1997 disciplina compiutamente il problema della diretta applicabilità del diritto non nazionale e degli eventuali conflitti con il diritto nazionale. In un sistema delle fonti aperto alla normativa internazionale, l'art. 90 prevede la possibilità - voluta dai costituenti specificamente in vista dell'adesione all'Unione europea - che la Polonia deleghi ad una istituzione internazionale le competenze degli organi statali su determinate materie, seguendo una procedura speciale. A sua volta, l'art. 91 dispone che i trattati internazionali ratificati si applichino direttamente nell'ordine legale nazionale, con prevalenza sulle leggi contrastanti. In particolare, il par. 3 dell'art. 91, affrontando specificamente il problema dell'efficacia del diritto comunitario, prevede che le norme delle organizzazioni internazionali cui la Polonia partecipa si applicano direttamente nel diritto interno e prevalgono in caso di conflitti con le leggi nazionali. In tal modo, si chiarisce che il diritto comunitario direttamente applicabile opera direttamente e immediatamente nell'ordinamento giuridico polacco, a mezzo di ogni singolo giudice, sostituendosi alla legislazione nazionale in caso di contrasto, così da creare una diretta saldatura fra l'ordinamento polacco e l'art. 249 TCE</p>
Stato membro	<i>Portogallo</i>
Riferimenti costituzionali	Artt. 7 e 8 Cost.
Contenuti salienti	<p>La Costituzione portoghese del 1976 non conteneva alcun riferimento all'integrazione europea e il Portogallo viene solitamente considerato uno dei pochi paesi che hanno aderito alla Comunità in assenza di una clausola costituzionale di trasferimento dei poteri. Tuttavia, già nel 1982 si era provveduto ad inserire nell'art. 8, relativo al diritto internazionale, un comma (il 3) secondo il quale "le norme che emanano dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte entrano direttamente nell'ordinamento interno, quando ciò sia stabilito espressamente dai trattati istitutivi". Nel 1989, dopo l'ingresso nella Comunità, una nuova revisione ha stabilito che "Il Portogallo partecipa al rafforzamento dell'identità europea e al sostegno delle azioni degli Stati europei a favore della pace, del progresso economico e della giustizia tra le nazioni". In occasione del</p>

	<p>Trattato di Maastricht altre modifiche sono state introdotte, tra le quali risalta il nuovo comma 6 dell'art. 7, che contiene la clausola di trasferimento dei poteri all'UE, una clausola circondata da molte cautele e garanzie: "Il Portogallo, in condizioni di reciprocità, con il rispetto del principio di sussidiarietà e con l'obiettivo di realizzare la coesione economica e sociale, può convenire sull'esercizio in comune dei poteri necessari alla costruzione dell'UE". La sesta revisione costituzionale, approvata il 23 aprile 2004, ha modificato il comma 6 dell'art. 7, inserendo, tra l'altro, quale condizione per l'esercizio in comune dei poteri, il rispetto dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma, il 4, all'art.8, secondo cui "le disposizioni dei Trattati sull'Unione europea e le norme emanate dalle sue istituzioni nell'esercizio delle rispettive competenze sono applicabili nell'ordinamento interno nei termini definiti dal diritto dell'Unione, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto". Si tratta, pertanto, di una revisione finalizzata essenzialmente a introdurre limiti e condizioni al diritto dell'Unione, del quale si riconosce implicitamente il primato, ponendo però al contempo un preciso confine, riconducibile ai "principi fondamentali dello Stato democratico di diritto", e aprendo la via ad un eventuale controllo di costituzionalità degli atti comunitari, quantomeno riguardo al rispetto di tale parametro.</p>
Stato membro	<i>Regno Unito</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 10a Cost.
Contenuti salienti	<p>Il Regno Unito ha aderito alla Comunità economica europea a partire dal 1° gennaio 1973. L'anno precedente il Parlamento aveva approvato lo <i>European Communities Act 1972</i>, che ha incorporato il diritto comunitario nell'ordinamento interno e ha introdotto il principio in base al quale i giudici sono tenuti ad interpretare ed applicare il diritto interno precedente e successivo in coerenza con quello comunitario (art. 2).</p>
Stato membro	<i>Repubblica Ceca</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 10a Cost.
Contenuti salienti	<p>La Repubblica ceca ha approvato nel 2001 i suoi "euro-emendamenti" alla Costituzione, introducendovi, in particolare, l'art. 10a che consente il trasferimento di sovranità a favore di organizzazioni internazionali, senza peraltro indicare specificamente l'Unione europea, e introduce specifiche garanzie procedurali (<i>Art. 10: 1. By international treaties some legal powers of organs of the Czech Republic may be transferred to international organizations or institutions. 2. For the ratification of an international treaty, referred to in paragraph 1, the consent of Parliament is required, if the constitutional law does not stipulate, that for the consent a referendum is necessary</i>).</p>
Stato membro	<i>Slovacchia</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 7 Cost.

Contenuti salienti	In Slovacchia, nel 2001, sono stati adottati appositi emendamenti costituzionali per consentire l'adesione all'Unione europea. A tal fine è stato riscritto, in via generale, l'art. 7, comma 2, Cost., specificando che la Slovacchia può trasferire la propria sovranità all'Unione europea e alle Comunità europee e che il diritto comunitario prevale sul diritto interno (<i>art. 7, comma 2: "The Slovak Republic may, by international treaty, which was ratified in the manner specified by law, or on the basis of this treaty transfer the implementation of its rights to the European Communities and the European Union. Legally binding acts of the European Communities and the European Union have precedence over the laws of the Slovak Republic"</i>) ratified in the manner specified by law, or on the basis of this treaty transfer the implementation of its rights to the European Communities and the European Union. Legally binding acts of the European Communities and the European Union have precedence over the laws of the Slovak Republic").
Stato membro	Slovenia
Riferimenti costituzionali	Art. 3a Cost.
Contenuti salienti	La Slovenia ha proceduto, nel 2003, ad una revisione costituzionale per consentire l'adesione all'Unione europea. In particolare il nuovo art. 3a Cost., al primo comma, prevede che, con una trattato ratificato a maggioranza dei 2/3 dei deputati, la Slovenia può trasferire l'esercizio di parte della sovranità ad organizzazioni internazionali basate sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla democrazia, sui principi dello stato di diritto. Al secondo comma, si specifica inoltre che gli atti normativi e le decisioni adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia abbia trasferito parte della sovranità saranno applicate in Slovenia secondo le regole delle medesime organizzazioni (<i>"Legal acts and decisions adopted within international organisations to which Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights shall be applied in Slovenia in accordance with the legal regulation of these organisations"</i>) comma, si specifica inoltre che gli atti normativi e le decisioni adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia abbia trasferito parte della sovranità saranno applicate in Slovenia secondo le regole delle medesime organizzazioni (<i>"Legal acts and decisions adopted within international organisations to which Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights shall be applied in Slovenia in accordance with the legal regulation of these organisations"</i>).
Stato membro	Spagna
Riferimenti costituzionali	Art. 93 Cost.
Contenuti salienti	L'art. 93 della Costituzione è la norma sulla quale si basa l'appartenenza della Spagna all'UE. Tale articolo, pur non contenendo un espresso riferimento alla Comunità europea, è stato pensato, dai Costituenti del 1978, nella prospettiva del futuro ingresso della Spagna nella Comunità. Secondo questa disposizione, "con legge organica si può autorizzare la stipulazione di trattati per attribuire ad una organizzazione internazionale l'esercizio delle competenze derivate dalla Costituzione. Spetta alle Cortes generali o al Governo, secondo il caso, la garanzia della esecuzione di questi trattati e delle risoluzioni emanate dagli organismi internazionali o sovranazionali titolari dei poteri trasferiti". Una volta entrati a far parte dell'ordinamento, i trattati internazionali, e, con essi, quindi, anche quelli comunitari, non possono essere modificati, derogati o sospesi dalle fonti nazionali (art. 96, comma 1 Cost.).

	<p>Qualora si intenda stipulare un trattato che contenga disposizioni contrastanti con la Costituzione, occorre una preventiva revisione costituzionale. Il Governo o una delle due Camere può adire il Tribunale costituzionale affinché dichiari se sussiste o meno il contrasto (art. 95). La Legge Organica 3/2004 all'art. 2.3 ha aggiunto alle tradizionali funzioni del Consiglio di Stato il compito di redigere studi e rapporti richiesti dal Governo e di elaborare le proposte di legge o di riforma costituzionale in base agli obiettivi, ai criteri e ai limiti individuati dal Governo stesso. Sulla base di questa legge, il 4 marzo 2005 il Consiglio dei Ministri ha richiesto al Consiglio di Stato uno studio sulle problematiche relative a quattro modifiche costituzionali, ritenute necessarie per adeguare la Costituzione del 1978 ai mutamenti prodotti dalla partecipazione della Spagna all'Unione europea e ai cambiamenti relativi all'effettiva realizzazione dello Stato delle autonomie locali. In particolare per quanto concerne l'inserimento di una esplicita "clausola europea" il Governo ha richiesto anche un'ipotesi di formulazione della clausola stessa. In data 16 febbraio 2006 il Consiglio di Stato in sessione plenaria ha approvato lo studio analitico delle implicazioni relative alle modifiche costituzionali proposte dal Governo. Per quanto concerne la clausola europea il Consiglio di Stato ha proposto modifiche al preambolo della Costituzione per la parte relativa alla manifestazione di volontà del popolo spagnolo di partecipare, insieme alle altre democrazie europee, al processo di costruzione europea e l'inserimento di un titolo specifico per il riferimento all'Unione Europea.</p>
Stato membro	<i>Svezia</i>
Riferimenti costituzionali	Legge sulla forma di governo, Capitolo X, art. 5
Contenuti salienti	<p>La Costituzione svedese prevede in via generale la possibilità che il Parlamento trasferisca potere decisionale alla Comunità europea, a condizione, tuttavia, che essa garantisca una protezione dei diritti e delle libertà fondamentali equipollente a quella contenuta nelle Leggi fondamentali svedesi e nella CEDU e che tale trasferimento avvenga con una delibera approvata con il quorum dei 3/4 dei votanti. Al momento dell'adesione alla UE si discusse la possibilità di inserire in Costituzione anche una norma sulla prevalenza del diritto comunitario, ma poi ci si limitò ad introdurla nella legge di adesione del 1994 (<i>Lag 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen</i>), prevedendo la diretta efficacia in Svezia del diritto comunitario, con la forza propria che discende dai Trattati.</p>
Stato membro	<i>Ungheria</i>
Riferimenti costituzionali	Art. 2 A Cost.
Contenuti salienti	<p>L'articolo 2A introdotto nella Costituzione ungherese a seguito della riforma costituzionale del 2002 prevede espressamente che la Repubblica di Ungheria può partecipare come Stato membro all'Unione europea, esercitando alcuni poteri costituzionali unitamente agli altri Stati membri. La legge di ratifica degli accordi internazionali rivolti a tal fine deve essere approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei membri del Parlamento, maggioranza analoga a quella richiesta per la revisione costituzionale, ai sensi dell'art. 28 Cost.</p>

TUE
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

(ex articolo 1 del TUE)

Con il presente trattato, **le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA**, in appresso denominata «Unione», **alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze** per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

...

Articolo 6

(ex articolo 6 del TUE)

1 L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un **futuro di pace** fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui **valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà**; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa **pone la persona al centro della sua azione** istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel **rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni** dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare **la tutela dei diritti fondamentali** alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. [...]

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà** politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono **il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

...

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

ART . 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART . 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ART . 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

CAPO I DIGNITÀ

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia

devono essere in particolare rispettati:

- . il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
- . il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
- . il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
- . il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei

TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

ART. 13.

La libertà personale è inviolabile.

dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 16
Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17
Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18
Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19
**Protezione in caso di
allontanamento, di espulsione e di
estradizione**

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

CAPO III
UGUAGLIANZA

ART. 41.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25
Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26
Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

CAPO IV
SOLIDARIETÀ

Articolo 27
Diritto dei lavoratori
all'informazione e alla consultazione
nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni
collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere

ART. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

ART. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse

economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

CAPO V

CITTADINANZA

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona

amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - . il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, . il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
 - . l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42

Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI

GIUSTIZIA

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di

sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 52

Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in

particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA (TUE)

PREAMBOLO

- **TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI (art. 1-8)**

Articolo 1

(ex articolo 1 del TUE) (1)

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3

(ex articolo 2 del TUE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

[...]

• **TITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI (art. 9-12)**

Articolo 9

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Articolo 10

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

[...]

• **TITOLO III: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI (art. 13-19)**

Articolo 13 [LE ISTITUZIONI]

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Le istituzioni dell'Unione sono:

- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio,
- la Commissione europea (in appresso «Commissione»),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea,
- la Banca centrale europea,
- la Corte dei conti.

[...]

Articolo 14 [IL PARLAMENTO EUROPEO]

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elege il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente.

[...]

Articolo 15 [IL CONSIGLIO EUROPEO]

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

[...]

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

[...]

Articolo 16 [IL CONSIGLIO O CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA]

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
4. A decorrere dal 1^o novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

Articolo 17 [LA COMMISSIONE EUROPEA]

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni
[...]
4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.
5. A decorrere dal 1^o novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
[...]
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

[...]

- **TITOLO IV: DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE (art. 20)**
- **TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (art. 21-46)**
- **TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI (art. 47-55)**

SITI DIDATTICI e MATERIALE PER GLI INSEGNANTI

https://europa.eu/european-union/index_it

https://europa.eu/teachers-corner/home_it

<http://www.educazionedigitale.it/europanoi/>

http://www.3skl.it/3skl/vortal/europa/index.jsp?id_lingua=0&id_struttura=110&opzione=home&cambio_lingua=0